



Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

N. 41 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
-----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE E RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RAZIONALIZZAZIONI IN CORSO
---------	--

Oggi **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Tassoni Luigi	Presente	BELLINI MAURIZIO	Presente
VIANELLO ARIOSTO	Presente	BORDIN ANTONIO	Presente
ADAMI GIACOMO	Presente	Lici Daniela	Presente
ROSSETTO ELIA	Presente	Vigolo Emanuela	Presente
MARTINI STEFANIA	Assente	Covolato Gabriele	Presente
BOLCATO VALERIA	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Floriani Cristina.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Tassoni Luigi nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 24 che ha disciplinato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per i Comuni statuendo quanto segue:

- al comma 1: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;*
- al comma 4: *“L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.”;*

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28.09.2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del sopra richiamato D.Lgs. n. 175/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.10.2018 relativa all’esito della ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 con la quale il Comune di Alonte deliberava quanto segue:
 - 1 conservare la partecipazione diretta della società Centro Veneto Servizi SPA (ora Acquevenete spa) e delle società indirette: Viveracqua scarl e Centro Veneto gestione acque srl;
 - 2 di dare atto che per la società ESCO BERICA SRL si è tenuta in data 26 settembre 2018 l’Assemblea Straordinaria dei Soci presso lo Studio del Notaio Golin di Lonigo con all’ordine del giorno la messa in liquidazione della Società e la nomina del Liquidatore (come da invito prot. 3615 del 14.09.2018 agli atti);
 - 3 di precisare che successivamente all’Assemblea Straordinaria dei Soci di ESCO BERICA SRL i Consigli Comunali dei comuni soci si riuniranno per le deliberazioni di propria competenza;
 - 4 di dare atto che il Comune ha integralmente ceduto le quote di partecipazione nella società F.T.V. SPA
 - 5 di dare atto che la procedura di liquidazione della società GAL Terra Berica Società Cooperativa in liquidazione risulta conclusa con cancellazione della medesima dal registro delle imprese in data 14.03.2018.
 - 6 di dare atto che per le società indirette rientranti nel piano di razionalizzazione sono tutte in corso le procedure previste di alienazione delle quote come già deliberato dai competenti organi di Acquevenete Spa , come di seguito specificato:
 - NE –T BY Telerete Nordest srl –è in corso il processo di cessione;
 - Veneto Energie spa – è corso il processo di cessione della partecipazione;

Richiamato il verbale (prot. 4353 del 06.11.2018) dell’Assemblea straordinaria dei soci della società ESCO BERICA SRL, tenutasi in data 26.09.2018, relativo allo scioglimento con effetto immediato della stessa e della sua messa in liquidazione con nomina del liquidatore e dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese – Archivio ufficiale CCIAA della Camera di Commercio Industria

e Artigianato e Agricoltura di Vicenza della procedura di scioglimento e liquidazione con data iscrizione 11.10.2018;

Dato atto che, successivamente alla revisione straordinaria di cui al citato art. 24, le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni così come statuito dall'art. 26, comma 11, del D.lgs. n. 175/2016 a norma del quale "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

Rilevato che, per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., ogni anno, entro il 31 dicembre, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate e approvare una relazione sull'attuazione del piano stesso;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 1. necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila di euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di tenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alonte, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Appurato che l'art. 20, comma 7, del TUSP statuisce quanto segue: *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti” . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”;*

Rilevato che, a seguito della revisione suddetta, la situazione delle partecipate detenute al 31.12.2020 risultano essere la seguente:

Partecipazioni dirette:

Denominazione società	Quota detenuta	Disposizioni approvate con gli atti consiliari di revisione
Acquevenete spa	0,39%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione
Utilya srl	3,9%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione
ASMEL consortile soc. cons. a r.l.	0,039%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione
E.S.CO. Berica srl – in liquidazione	2,13%	Società in liquidazione

Partecipazioni indirette

Denominazione società	Denominazione tramite	Quota detenuta dalla tramite
Viveracqua scarl	Acquevenete spa	11,84%
ASMEA srl	ASMEL consortile soc. cons. a r.l.	90%

Esito razionalizzazioni

Denominazione società	Partecipazione diretta/indiretta	Esito razionalizzazione
E.S.CO. Berica srl – in liquidazione	Partecipazione diretta	Liquidazione in corso
Centro Veneto Gestione Acque s.r.l. in liquidazione – C.V.G.A. srl	Partecipazione indiretta per tramite di Acquevenete spa	Conclusione procedura liquidazione 18.12.2020
PRONET srl in liquidazione	Partecipazione indiretta per tramite di Acquevenete spa	Conclusione procedura liquidazione 04.11.2020

Rilevato, altresì, con riguardo alle partecipazioni indirette, che in nessuna società partecipata direttamente che abbia a sua volta partecipazioni in altre società, il Comune di Alonte detiene un numero di quote tale per cui la società sia da quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. non potendo pertanto decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette;

Preso atto del documento allegato sub “A” – “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 TUPS) – dati al 31.12.2020”, inerente il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e la relazione sull'attuazione del piano di ricognizione delle partecipazioni possedute e composto dai seguenti documenti:

- A1. Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014);
- A2. Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (Art. 20, c. 1, TUSP);
- A3. Scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20, c. 4, TUSP) – richiesta solo per le partecipazioni dirette;

Preso atto del documento allegato sub “B”, contenente la relazione tecnica della Responsabile dell'area amministrativa finanziaria sulla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche;

Dato atto che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo e che, pertanto, attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

Accertato che la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni per il Comune di Alonte ha dato esito negativo, non avendo l'Ente propri rappresentanti presso organi di governo, società o enti;

Visto il parere del Revisore del conto, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, e allegato al presente provvedimento;

Verificata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPONE

1. di approvare il documento allegato sub “A”, come parte integrante del presente provvedimento e denominato – “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 TUSP) – dati al 31.12.2020”, inerente il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e la relazione sull'attuazione del piano di ricognizione delle partecipazioni possedute e composto dai seguenti documenti:
 - A1. Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014);
 - A2. Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (Art. 20, c. 1, TUSP);
 - A3. Scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20, c. 4, TUSP) – richiesta solo per le partecipazioni dirette;
2. di prendere atto che la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni per il Comune di Alonte ha dato esito negativo, non avendo l'Ente propri rappresentanti presso organi di governo, società o enti;
3. di prendere atto della relazione tecnica della Responsabile dell'area amministrativa finanziaria sulla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, allegato sub “B”;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di:
 - predisporre gli atti conseguenti per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

- trasmettere, mediante gli appositi applicativi, le risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
 - pubblicare la suddetta ricognizione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
 - di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione, in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente, stante l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche".

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco dà lettura del punto all'ordine del giorno e descrive sinteticamente il testo della proposta di deliberazione e i relativi allegati.

Non essendoci interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito.

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 , comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 42 del 15-11-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE E RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RAZIONALIZZAZIONI IN CORSO
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Tassoni Luigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
Floriani Cristina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.